

27 marzo 1934, per la concessione di mutui al personale per l'acquisto di alloggio, dispone, tra l'altro, che "il prezzo dell'appartamento non deve superare la somma che il richiedente può ottenere a mutuo in base al presente regolamento, e, in ogni caso, le 135.000 lire".

Ovvie ragioni di prudenza consigliarono l'Amministrazione a fissare tale limite; tuttavia il Consiglio, in adunanza del 3 marzo 1937 ritenne opportuno derogare a tale disposizione autorizzando ad elevare, per i soli Capi Servizio e gradi equiparati e superiori, il limite massimo concedibile a mutuo a L.200.000 e ottenendo, al riguardo, il benestare dei competenti Ministeri.

L'accennato limite di L.135.000, dato che i prezzi attualmente correnti sul mercato edilizio sono notevolmente superiori rispetto a quelli del 1934, può costituire un impedimento all'acquisto della casa, anche ove l'impiegato abbia la possibilità di far fronte alla quota mensile di ammortamento di un mutuo superiore alle L.135.000.-

Sembra pertanto opportuno eliminare il detto limite di L.135 mila stabilito dall'ultimo comma dell'art.3 del Regolamento 27 marzo 1934, previo nulla osta da parte dei competenti Ministeri, fermi rimanendo i criteri per la determinazione delle disponibilità dei singoli richiedenti.

La Commissione per i mutui al personale ha espresso parere favorevole all'eliminazione di tale limite.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le deliberazioni di loro competenza.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta proposta.

° ° °

b): RIDUZIONE DEL SAGGIO D'INTERESSE SUL MUTUO IPOTECARIO CONCES-



Corporate Heritage  
& Historical Archive